



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

Marinella di Selinunte 91022 CASTELVETRANO (TP)

tel. 0924-46277 – fax 0924-46540

parco.archeo.selinunte@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

U.O. II – Valorizzazione offerta culturale ricerca

tel.0924-46277

parco.archeo.selinunte.uo2@regione.sicilia.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIRE IN CONCESSIONE I TERRENI AGRICOLI DEMANIALI AD OLIVETO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA CASTELVETRANO (TP)

ART.1

(Campo di applicazione e ubicazione)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della GESTIONE IN CONCESSIONE DEI TERRENI AGRICOLI DEMANIALI AD OLIVETO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA CASTELVETRANO (TP), individuati nell'allegata planimetria.

ART. 2

(Norma di esonero della responsabilità civile)

L'esercizio dell'attività di CONCESSIONE DEI TERRENI AGRICOLI DEMANIALI AD OLIVETO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA CASTELVETRANO (TP), è subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al successivo articolo 3, esonera il Parco da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario.

ART.3

(Esercizio dell'attività - durata e condizioni)

L'esercizio dell'attività di coltivazione viene consentito mediante espressa concessione.

La durata della concessione è di anni 6 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Resta comunque fermo il potere del Parco di sospendere l'efficacia della concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia ad avanzare alcuna pretesa o diritto.

ART.4

(Canone)

Il canone annuo dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di gennaio. Le modalità di pagamento e le coordinate bancarie su cui effettuare i versamenti saranno indicato nell'atto di concessione.



ART.5

(Modalità di svolgimento dell'attività e obblighi)

E' fatto assoluto divieto di sub concedere, in tutto o in parte l'oliveto in concessione;

L'attività è regolata , oltre che dal presente atto:

- dalla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene;
- dalla disciplina dettata dai regolamenti di cui ai Decreti Ministeriali n. 139/97 e n. 507/97;
- dal D. L.gvo n. 42/2004 e dalle norme vigenti sull'uso dei beni demaniali.
- dal regolamento allegato al D.A. n.994 del 19. 04. 2013 istitutivo del Parco

L'attività dovrà essere svolta secondo l'idea progettuale allegata alla manifestazione di interesse, volta alla conservazione dei "paesaggi rurali di interesse storico" nel rispetto dei principi dell'agricoltura bio-sostenibile, componente effettiva della conservazione in chiave storica del paesaggio archeologico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art.142 comma 1m).

Inoltre è vietato:

- Accendere fuochi nell'area in concessione;
- Bruciare il materiale vegetale residuo della potatura che dovrà, pertanto, essere allontanato dal territorio del Parco.
- Impiantare nuove piantine di olivo senza la preventiva autorizzazione del Parco;
- Eliminare piante anche se morte o in cattivo stato vegetazionale senza la preventiva autorizzazione del Parco;
- E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni in concessione;
- Effettuare lavorazioni del terreno di profondità superiore a 30 cm.;
- Effettuare semina e impianti di qualunque specie erbacea, arbustiva e/o arborea;
- Effettuare tagli di specie arbustive ed arboree;
- Effettuare trattamenti con prodotti diserbanti, fitofarmaci e concimi non consentiti dalla normativa prevista per le colture biologiche nel rispetto dei principi dell'agricoltura bio-sostenibile.

ART. 6 (Decadenza)

Comportano decadenza della concessione, previo accertamento da parte del Parco e contestazione da parte del medesimo con processo verbale da notificare preventivamente al concessionario:

- il mancato pagamento del canone di concessione qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dal termine della scadenza;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dell'attività, nonché la ripetuta violazione della tutela e decoro del Parco;
- la dichiarazione di insolvenza , la messa in liquidazione, la cessazione di attività dell'impresa ;
- il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del contraente per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- l'inadempimento di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'attività di gestione dell'attività concessa.

Il Parco contesterà gli eventuali motivi al concessionario il quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro trenta giorni successivi alla contestazione.

Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.



La mancata cura dell'area concessa e il non rispetto delle clausole previste nel presente regolamento, comporteranno l'incameramento delle somme previste nella polizza assicurativa con conseguente risoluzione del contratto.

ART. 7

(Comunicazioni e domicilio legale)

Ogni comunicazione relativa alla concessione dovrà essere inviata tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno al domicilio che le parti hanno indicato.

Ogni modifica di tale domicilio dovrà essere comunicata con le stesse modalità.

ART. 8

(Assicurazioni)

Prima della stipula della concessione il concessionario dovrà produrre apposita polizza fidejussoria di importo pari al 20% dell'ammontare del canone fisso rapportato a un anno a garanzia di eventuali inadempienze per mancati o ritardati versamenti. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione dei versamenti rispetto alle date concordate saranno applicati gli interessi moratori al tasso legale, senza necessità di costituzione in mora da parte del concedente, dal giorno successivo al termine per il mancato pagamento.

Il Concessionario, sempre preventivamente alla stipula della concessione, dovrà produrre:

- una polizza assicurativa avente un massimale minimo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) che tenga indenne il Parco eventuali danni che potrebbero verificarsi al patrimonio archeologico durante l'esercizio dell'attività;
- una polizza assicurativa avente un massimale minimo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) che tenga indenne il Parco dalla responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal Concessionario durante l'esercizio dell'attività.

ART. 9

(Controlli)

La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal personale di custodia di questo Parco.

ART. 10

(Spese)

Tutte le spese per la stipula del contratto-convenzione (bollo, registrazione fiscale, etc.) restano a carico del concessionario.

ART. 11

(Risoluzione per inadempienze gravi e clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della concessione sarà devoluta al competente Foro di Marsala, con esclusione del giudizio arbitrale.


ART. 12

(Norme di rinvio)

Per quanto non contemplato nel Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei beni demaniali nonché la conservazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico e la tutela dell'ambiente.

II DIRIGENTE DELL'U.O. II

Arch. Giuseppe SCUDERI



II DIRETTORE

Dott. Giovanni LETO BARONE

